

**INDIRIZZO (UE) 2018/876 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**  
**del 1° giugno 2018**  
**sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (ECB/2018/16)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

Considerando quanto segue:

- (1) La Banca Centrale europea (BCE) aggiorna il registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD). Il RIAD costituisce la serie di dati condivisa relativa ai dati di riferimento concernenti le unità giuridiche e le altre unità istituzionali rilevanti a fini statistici, la cui raccolta supporta i processi operativi nell'ambito dell'Eurosistema e l'assolvimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nonché del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Il RIAD agevola l'integrazione di varie serie di dati, fornendo in particolare codici di identificazione comuni. Combinati con dati provenienti da altre banche e centrali (European System of Central Banks Securities Holdings Statistics Database, SHSDB) e la banca dati comune relativa a dati granulari analitici sul credito (AnaCredit), i dati RIAD costituiscono la base di analisi e di studi a supporto dell'adozione di decisioni di politica monetaria, del rilevamento precoce di rischi sistemici nonché della conduzione di politiche macroprudenziali e della vigilanza microprudenziale. I dati RIAD sono altresì utilizzati per redigere gli elenchi ufficiali delle istituzioni finanziarie monetarie, dei fondi di investimento, delle società veicolo finanziarie impegnate in operazioni di cartolarizzazione, delle istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti e delle imprese di assicurazione. La registrazione dei dati di riferimento per gli enti sarà elaborata e immessa nel RIAD in conformità alle procedure in vigore.
- (2) Il RIAD contiene un'ampia serie di attributi su singole entità e sui rapporti tra tali entità, che consente di ricavare strutture di gruppo. Tali strutture, compresa quella nota come «close links» (stretti legami), possono presentare una diversa composizione per fini contabili o di consolidamento prudenziale. Tali forme di trattamento dei dati, e relative analisi, supportano la gestione delle garanzie reali e del rischio, la stabilità finanziaria e la vigilanza microprudenziale.
- (3) Ciascuna banca centrale nazionale (BCN) fornisce attualmente informazioni, e aggiornamenti, al RIAD conformemente a diversi atti giuridici della BCE quali l'indirizzo BCE/2014/15<sup>(1)</sup>, il regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48)<sup>(2)</sup> e il regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13)<sup>(3)</sup>. Il SEBC utilizza altresì i dati di bilancio segnalati nell'ambito delle statistiche monetarie e finanziarie della BCE relativamente alle sue controparti come definite all'articolo 2, numero 11, dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60)<sup>(4)</sup>. In futuro, le BCN saranno anche tenute a immettere informazioni nel RIAD e aggiornarlo in merito alle società non finanziarie e ad altre entità, in particolare a supporto di AnaCredit. Le BCN monitorano ed assicurano la qualità di tutte le informazioni messe a disposizione della BCE in conformità alla Dichiarazione pubblica di impegno del SEBC sulle statistiche europee e del quadro di riferimento per la qualità delle statistiche e delle procedure di garanzia della qualità della BCE (ECB Statistics Quality Framework and quality assurance procedures)<sup>(5)</sup>.
- (4) Lo scopo del presente indirizzo è di realizzare un miglior coordinamento delle responsabilità di ciascuna BCN e di ciascuna unità operativa interessata di una BCN nel fornire, aggiornare e convalidare i dati di riferimento.

<sup>(1)</sup> Indirizzo BCE/2014/15, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GUL 340 del 26.11.2014, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GUL 359 del 16.12.2014, pag. 97).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GUL 144 dell'1.6.2016, pag. 44).

<sup>(4)</sup> Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GUL 91 del 2.4.2015, pag. 3).

<sup>(5)</sup> Entrambi pubblicati sul sito Internet della BCE.

